

Acc. B) ed otto n. 4406 Rec.

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANFFAS CHIETI

"Rosa Blu"

ART. 1 - NOME E SEDE

Anffas Onlus di Chieti nell'ambito delle scelte associative effettuate in relazione alla riforma del terzo settore, in data 23/03/2021 si è trasformata, ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile, in Fondazione, modificando di conseguenza il proprio statuto ed acquisendo la nuova denominazione Fondazione Anffas Chieti "Rosa Blu".

Alla denominazione la Fondazione aggiunge, l'acronimo Onlus fino alla permanenza della stessa nella disciplina onlus, conformemente all'articolo 23 del presente statuto. In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione non utilizzerà più l'acronimo Onlus e sarà tenuta ad inserire il nuovo acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi.

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo e, pertanto, dovrà essere utilizzata, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa Anffas.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Chieti. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Chieti, con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697.



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART. 3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità per quelle con disabilità intellettiva e del neurosviluppo e loro familiari, affinché sia



garantito loro il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Tra le finalità della Fondazione rientrano anche finalità formative e di erogazione di servizi in ambito scolastico.



La Fondazione svolge, altresì, attività culturali, didattiche di formazione extrascolastica, di promozione sociale e ricreative, di formazione continua in sanità e/o Educazione continua in medicina (ECM) e quant'altro abbia come obiettivo la crescita di conoscenza della persona umana, lo sviluppo socioculturale e il benessere collettivo.

La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, con specifico riferimento all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- interventi e prestazioni sanitarie (*punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- formazione universitaria e post-universitaria (*punto g elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 (*punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17*);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*punto "k" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);



- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (*punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 (*punto "u" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*punto "w" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

Le attività della Fondazione dovranno essere effettuate esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo.



La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall' articolo 23 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

ART. 6 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Le finalità ed attività di cui agli articoli 4 e 5 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Abruzzo ETS-APS , con sede in Pescara, codice fiscale 91082870683 .

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le politiche di carattere regionale ad Anffas Regione Abruzzo ETS-APS, con sede in Pescara, codice fiscale 91082870683;





e quelli per le politiche di carattere sovraregionale ad Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale ETS-APS con sede in Roma - codice fiscale 80035790585 nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale ETS-APS con sede in Roma - codice fiscale 80035790585, stessa. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale ETS-APS con sede in Roma - codice fiscale 80035790585 il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i valori etici di riferimento, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale ETS-APS con sede in Roma - codice fiscale 80035790585 e Anffas Regione Abruzzo ETS-APS nel rispetto delle linee di politiche associative. Inoltre, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale ETS-APS con sede in Roma - codice fiscale 80035790585 e con riferimento ai connessi standard di qualità:

- a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585;
- b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585, e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all'Associazione Anffas Chieti con sede in Chieti, codice fiscale 93062990697, oppure secondariamente ad Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585 o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa Anffas Nazionale ETS-APS con sede in Roma, codice fiscale 80035790585 ;
- d) costituisce, aderisce, partecipa e sostiene Anffas Regione Abruzzo ETS-APS, con sede in Pescara, codice fiscale 91082870683;
- e) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio, nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585;



- f) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio, nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione Abruzzo ETS-APS, con sede in Pescara, codice fiscale 91082870683;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati, applicando il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;
- h) garantisce il rispetto dell'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679. d, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585, o di Anffas Regione Abruzzo ETS-APS, con sede in Pescara, codice fiscale 91082870683 o dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali nonché da fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione, espressamente destinati a fondo di dotazione.

Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare, a seguito dell'iscrizione del RUNTS, inferiore al limite previsto dall'art.22 del D. lgs n.117/2017, e lo stesso dovrà essere mantenuto nel tempo al di sopra di tale limite.

ART. 8 - FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- i proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;



- i contributi e i finanziamenti dello Stato, e/o delle Regioni, delle province, dei comuni, di enti e istituzioni pubbliche, di società private o di privati o di Enti del Terzo Settore, anche finalizzati a specifiche attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- la beneficenza, le donazioni, le oblazioni, le erogazioni liberali o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in accreditamento, ovvero in qualsiasi altra forma, per l'esercizio del complesso delle attività della Fondazione;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività della Fondazione.

ART. 9 - FONDO NON VINCOLATO

È facoltà della Fondazione costituire, attraverso specifici versamenti da parte di persone fisiche o giuridiche, un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, definendone le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 10 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO



La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata, in nessun caso, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 11 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente della Fondazione
- c) L'Organo di controllo, anche monocratico di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017

d) Il revisore legale dei conti o società di revisione legale nei casi di superamento dei limiti previsti dall'art.31 del D.lgs. n.117/2017, nonché nel caso in cui tale funzione non sia esercitata o esercitabile dall'Organo di controllo anche monocratico.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

In caso di corresponsione di compensi individuali gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'art.8 comma 3 lettera a) del D.lgs. n.117/2017 e smi.

ART. 12 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri, sempre in misura dispari, variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. I suoi membri sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo di Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697, che ne determina anche il numero.



Il Presidente dell'Associazione Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697 d'ora in poi denominata "l'Associazione" ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione; in caso di indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Presidente a ricoprire tale carica il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare per la carica di presidente della Fondazione il Vicepresidente dell'Associazione o altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Tutti i componenti del Consiglio della Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, tra gli associati. Possono essere nominate anche persone fisiche non associate ad Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697, purché in possesso dei previsti requisiti.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto, per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697.

In caso di inerzia o estinzione di Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697 i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vengono nominati, su richiesta della stessa, da Anffas Regione Abruzzo ETS-APS, con sede in Pescara, codice fiscale 91082870683; o in caso di impedimento pure di essa da Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di



requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio Direttivo di Anffas Chieti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica, entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'Organo che li ha nominati. Della revoca l'Associazione ne dovrà dare immediata comunicazione agli interessati ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché all'Organo di controllo, anche attraverso posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che dia certezza di ricezione, provvedendo al contempo a nominare il/i sostituto/i.



Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dall'art.13 punto d) del presente statuto.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;





- d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi sociali;
- e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f) acquisire e dismettere immobili;
- g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- h) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 punto a) del D.lgs. 117/2017;
- i) nominare il Vicepresidente;
- j) nominare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'art.16 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti e/o società di revisione legale;
- k) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- l) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697, nonché preventiva validazione da parte di Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585, per quanto concerne i requisiti di appartenenza alla rete;
- m) nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a:

- 1) dare esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché a garantire la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti rispetto alle finalità degli stessi;
- 2) garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità che ne fruiscono nonché ai loro familiari, agli standard prescritti dalla normativa, uniformandosi al Codice di Qualità ed Autocontrollo e connesso manuale di Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585.

ART. 14 - CONVOCAZIONE E QUORUM



Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre;
- su richiesta motivata di almeno la metà più uno del medesimo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.


Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Chieti nonché previa espressa validazione delle modifiche da apportare da parte di Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585.

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad astenersi dalla discussione dei punti nonché ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

Il Consiglio di Amministrazione in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quanto




siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l'Organo di controllo, anche ai fini della sua eventuale partecipazione.

ART. 15 - PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
 - b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome e per conto della Fondazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
 - e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
 - g) assume anche nella funzione di capo del personale tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione, che è datore di lavoro;
 - h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;
 - i) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
 - j) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - k) cura i rapporti con l'Associazione Anffas Chieti nonché con Anffas Regione Abruzzo ETS- APS e Anffas Nazionale ETS-APS, ed assicura la fattiva partecipazione e collaborazione al complesso delle attività associative, ai vari livelli.
2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati, con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma sugli atti del Vicepresidente è di per sé dimostrativa dell'assenza ed impedimento del Presidente.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO



L'organo di controllo, di cui all'art. 30 del decreto legislativo 117/2017, è un organo collegiale o monocratico interno della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 co.1. del D.lgs. n.117/2017 la revisione legale dei conti a seguito di incarico da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In tal caso tutti componenti, o l'unico componente in caso di organo monocratico, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.



In caso contrario il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, al superamento dei limiti di cui all'art.31 co.1. del D.lgs. n.117/2017, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo accerta la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale, ove dovuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio, in cui, tra l'altro, documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale, ove redatto e/o previsto per legge, dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 17 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

ART. 18 - RAPPORTI CON ANFFAS CHIETI

La Fondazione e l'Associazione Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697 collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordandone le modalità nelle sedi opportune.

La Fondazione, anche in ragione delle sue origini, si riconosce nelle linee d'indirizzo di Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697 e ne sostiene le attività ed iniziative, anche da punto di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fini statutari.

In tale ottica il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 13 co.2 lett. b) dovranno essere sottoposti, da parte della Fondazione, al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697 prima della loro approvazione.

Inoltre, entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere trasmesso, per conoscenza, all'Associazione Anffas Chieti con sede in Chieti via Orsogna 4, codice fiscale 93062990697.


ART. 19 - LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi anche di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali, previsti dalle disposizioni vigenti per l'esecuzione delle relative attività.



In ogni caso il numero dei volontari impiegati nelle attività non può superare quello dei lavoratori retribuiti.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 20 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.


La Fondazione si attiene agli schemi predisposti ed indicati da Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole dell'Organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

La Fondazione se tenuta per legge redige il Bilancio Sociale, nel rispetto delle linee guida indicate da Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell'Associazione Anffas Chieti APS o, secondariamente



ad Anffas Nazionale ETS-APS, con sede in Roma, codice fiscale 80035790585, o ad altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 22 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – NORME TRANSITORIE

La Fondazione è retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora applicabili, si seguiranno le norme sulle ONLUS, per quanto compatibili, fino a quando la Fondazione non sarà iscritta nel RUNTS e comunque fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'art.104 co.2 del D.Lgs.n.117/2017 allorquando solo cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerente alle Onlus. Di conseguenza, fino al verificarsi di tali circostanze il riferimento nell'articolo 21 del presente statuto, all' "Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", va inteso, fino all'iscrizione nel RUNTS, all' "organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 e seguenti della Legge n. 662/1996." e il riferimento a "altri Enti del Terzo Settore" dovrà intendersi a "altre onlus".

